

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

CIG 6834235D1F

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - DURATA
- ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
- ART. 5 - VERSAMENTI TARDIVI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 6 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI
- ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 8 - TRACCIABILITÀ
- ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 12 - PERSONALE
- ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 15 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 16 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
- ART. 17 - STAMPATI E BOLLETTARI
- ART. 18 - CONSERVAZIONE ATTI
- ART. 19 - RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI
- ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI
- ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI
- ART. 22 - SERVIZI GRATUITI
- ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
- ART. 24 - RICORSI
- ART. 25 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI
- ART. 26 - ESENZIONI - RIDUZIONI
- ART. 27 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 28 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 30 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI
- ART. 31 - CONTROVERSIE
- ART. 32 - PENALI
- ART. 33 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE
- ART. 34 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 35 - RISERVATEZZA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Con il presente capitolato speciale, i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo disciplinano la concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria dei tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni regolamentati dal Capo I del decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, e il servizio di pubbliche affissioni nel territorio comunale.
2. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
3. Alla data del 31/12/2015, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - il Comune di Albinea appartiene alla V classe.
 - il Comune di Quattro Castella appartiene alla IV classe.
 - il Comune di Vezzano sul Crostolo appartiene alla V classe.

ART. 2 - DURATA

1. Per i Comuni di Albinea e Quattro Castella la durata della concessione è di anni cinque, decorrenti dal 01.01.2017 e con termine il 31.12.2021. Per il Comune di Vezzano sul Crostolo la durata della concessione è di anni quattro, decorrenti dal 01.01.2018 e con termine il 31.12.2021.
2. Alla scadenza del periodo appena indicato la concessione si intenderà cessata senza obbligo alcuno di disdetta e il Concessionario dovrà restituire a ciascun Comune tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni. Non è prevista alcuna facoltà di rinnovo.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il totale della riscossione complessiva conseguita a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, e relativi accessori, è stimato per il periodo dell'affidamento nei seguenti importi:

COMUNE	ICP e DPA (dal 01/01/2017 al 31/12/2021)
ALBINEA (dal 01/01/2017)	€ 200.000,00
QUATTRO CASTELLA (dal 01/01/2017)	€ 400.000,00
VEZZANO SUL CROSTOLO (dal 01/01/2018)	€ 60.000,00
TOTALE	€ 660.000,00

2. Il valore della concessione, corrispondente al corrispettivo massimo del Concessionario, calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara pari al 19%, sull'incasso totale presunto di ICP, DPA dei singoli Comuni per tutta la durata della concessione, è stimato nei seguenti importi (iva esclusa):

COMUNE	ICP e DPA (dal 01/01/2017 al 31/12/2021)
ALBINEA (dal 01/01/2017)	€ 38.000,00
QUATTRO CASTELLA (dal 01/01/2017)	€ 76.000,00
VEZZANO SUL CROSTOLO (dal 01/01/2018)	€ 11.400,00
TOTALE	€ 125.400,00

3. La stima del valore del lotto è indicativa e non è in alcun modo vincolante per i comuni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Il corrispettivo in favore del concessionario è stabilito nella misura, da rilevarsi sul valore lordo dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione riscossi e connessi accessori (compresi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione, di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti) al netto dei rimborsi effettuati, del ____%, misura così determinata a seguito di svolgimento di gara, come risultante da determinazione del Responsabile/Dirigente competente.
2. E' stabilito in favore dei comuni concedenti un minimo garantito di EURO 83.000,00 al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione, così distinto a favore di ciascun Comune:

Comune	Minimo garantito
Albinea	€ 25.000,00
Quattro Castella	€ 50.000,00
Vezzano sul Crostolo	€ 8.000,00

E' fatta salva la possibilità di aumenti del minimo garantito in sede di gara.

3. Qualora i versamenti delle entrate riscosse a titolo di pubblicità e affissioni nel semestre fossero inferiori rispetto al minimo garantito come sopra individuato, rapportato al semestre stesso, il concessionario si impegna ad integrarli con la medesima cadenza tramite versamento presso la tesoreria del Comune entro il giorno 20 luglio, per il primo semestre (salvo il diritto al conguaglio a consuntivo annuale) ed entro il 20 gennaio dell'anno successivo, per il secondo semestre.
4. In caso di modifica della disciplina del tributo o in caso di revisione delle tariffe, che comportino una variazione superiore o uguale al 20% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale entro il 31 dicembre dell'anno in cui trova applicazione la novità normativa o tariffaria. Conseguentemente in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione che risulti inferiore al 20% il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.
5. I diritti supplementari di urgenza, festivo e notturno di cui all'art. 22, comma 9 del D.Lgs. 507/1993, spettano integralmente al Concessionario e sono incassati direttamente da quest'ultimo; su questi importi non matura l'aggio contrattuale.

Art. 5 - VERSAMENTI TARDIVI DEL CONCESSIONARIO

1. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario ogni Comune applica l'interesse legale corrente aumentato di 2 (due) punti percentuali. La somma può essere recuperata dal Comune attraverso il prelievo della cauzione o attraverso il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, ferma restando la possibilità di pronunciare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto e inviare segnalazione alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per i provvedimenti di competenza.

2. Rimane salvo il diritto del Comune di far valere il maggior danno subito dal ritardo nell'adempimento.

ART. 6 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI

1. Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti eseguiti dai contribuenti, relativamente alle somme poste in riscossione da parte del Concessionario, dovranno affluire su specifici conti correnti postali, intestati ai singoli Comuni. Ciascun Comune dovrà provvedere all'apertura di un conto corrente postale intestato al Comune stesso e dedicato alla sola riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, affidate al Concessionario.
2. Il Comune assicura al Concessionario l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la visualizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.
3. Gli oneri relativi all'apertura e alla gestione dei singoli Conti correnti postali sono a carico di ciascun Comune.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il concessionario emette fatture trimestrali relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze del rendiconto trimestrale.
2. Il relativo pagamento è stabilito a 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica del preciso allineamento del rendiconto con le risultanze del conto corrente postale e comunque non prima del riversamento sul conto di tesoreria dell'ammontare del minimo garantito (quando non raggiunto nel semestre di riferimento).
In caso di mancato allineamento il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 10 giorni dall'avvenuta parificazione delle risultanze.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa antimafia (articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).
2. Il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui il concessionario esegua movimenti finanziari relativi alla presente concessione senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento degli oneri e obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri, nonché del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire, a favore di ciascun Comune, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui importo deve essere pari al minimo garantito riferito ad un anno, come determinato all'esito della gara, e che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e fino allo svincolo di cui al comma 3.

2. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia definitiva sarà svincolata decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza della concessione stessa dopo che il Comune avrà accertato e certificato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.
4. Qualora durante la gestione del servizio la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'amministrazione comunale il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposita diffida da parte del responsabile del servizio tributi, è tenuto al reintegro della stessa pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'amministrazione comunale che può aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con le modalità, il personale e i mezzi indicati nel Progetto Tecnico allegato all'offerta di gara che si rendono necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.
2. Potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.
4. Il concessionario è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

1. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra a ciascun Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 12 - PERSONALE

1. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento di ciascuna amministrazione comunale che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.
2. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla normativa vigente.
3. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Concessionario.

4. I Comuni rimangono estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso ciascuna amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione avverrà in modo separato per i singoli Comuni.
2. Il Concessionario si obbliga a nominare il "Funzionario responsabile" previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Il servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione deve essere effettuato applicando le tariffe deliberate da ciascun Comune e deve essere improntato al rispetto delle norme di legge e regolamentari.
4. Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell'anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, senza una preventiva intesa con l'Amministrazione.
5. Le tariffe ed il regolamento adottate da ciascun Consiglio Comunale devono essere pubblicati nei locali eventualmente adibiti alla gestione del servizio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico nonché pubblicati sul sito web del Concessionario.
6. Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti le disposizioni della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) ed a rispondere, nel rispetto dei tempi e dei modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti.
7. Nel caso di procedure relative alle attività oggetto della concessione di cui all'art. 1, già iniziate dai Comuni o dai precedenti concessionari prima dell'inizio della presente concessione, il Concessionario si obbliga a portarle a termine nel loro naturale e consequenziale iter, salvo i singoli Comuni dispongano diversamente.
8. Il Concessionario deve garantire, entro 6 mesi dall'inizio della gestione, a ciascun Comune l'accessibilità alla banca dati del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio al fine di consentire la visualizzazione delle posizioni dettagliate dei singoli contribuenti.
9. Il Concessionario deve mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, anche sul proprio sito internet, la modulistica necessaria agli adempimenti obbligatori per legge. Il sito Internet deve contenere tutte le informazioni che possano agevolare i contribuenti stessi nei contatti col concessionario e nella acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo dei tributi dovuti.
10. Il Concessionario, al fine di assicurare una adeguata attività di accertamento/controllo si impegna a svolgere, attraverso rilevazioni fotografiche, per ciascun Comune:
 - annualmente, una verifica generale sul relativo territorio;
 - semestralmente, una verifica a campione su aree limitate.
11. Il Concessionario, a seguito di attività di controllo o su richiesta del Comune, provvede alla rimozione e copertura degli impianti abusivi, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
12. Il Concessionario riconosce che la banca dati dei contribuenti e degli oggetti d'imposta, comprensiva di tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta e dei diritti, nonché dei versamenti effettuati e da effettuare e delle situazioni debitorie e creditorie, e, comunque, qualsiasi dato utile per la gestione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei

diritti, è di proprietà di ciascun Comune, al quale deve essere consegnata al termine della Concessione. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento copia dei suddetti dati aggiornati e/o accedere ad essi, direttamente o indirettamente. Entro il 28 febbraio di ogni anno il concessionario consegnerà a ciascun Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile del servizio tributi, la banca di tutti i dati dettagliati relativi ai soggetti passivi dell'imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite relativi all'anno precedente. Con riferimento all'ultimo anno di gestione il termine è fissato al 15 gennaio dell'anno successivo.

13. Nell'ambito dello svolgimento della gestione del servizio il concessionario potrà addebitare ai contribuenti le spese di notifica per le casistiche e per un importo non superiore alla misura prevista dal DM 12 settembre 2012.
14. Il concessionario dovrà inoltre garantire che i propri sistemi e le modalità di gestione rispettino le disposizioni normative relative al nodo pubblico dei pagamenti "Pago PA".

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La presente concessione non ricomprende la riscossione coattiva delle somme dedotte negli avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Concessionario.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno, il Concessionario dovrà trasmettere all'Unità di Progetto "Gestione crediti" dell'Unione dei Comuni Colline Matildiche, a cui i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo hanno trasferito la funzione della riscossione coattiva delle loro entrate patrimoniali e tributarie, copia di tutti gli avvisi di liquidazione/accertamento emessi e non pagati (e relativo fascicolo istruttorio), la cui scadenza del termine è decorsa da oltre sei mesi, evidenziando le posizioni in contenzioso.
3. Sugli incassi derivanti dalla riscossione coattiva effettuata dall'Unione dei Comuni Colline Matildiche non si applica l'aggio in favore del Concessionario.
4. In caso di soccombenza nel contenzioso relativo alla fase di riscossione coattiva per vizi connessi al credito sottostante, il Concessionario risarcirà all'Unione le relative spese legali e di giudizio.

ART. 15 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento di ciascun Comune, -il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che -pur non venendo materialmente allegati al contratto- sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

ART. 16 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA

1. Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le

disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, a:
 - predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
 - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (art. 26 D. Lgs. 81/2008) si precisa che l'adozione delle misure necessarie ed il rispetto di tutte le norme generali in materia rientrano nei rischi specifici propri dell'attività oggetto di gara e non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza.

ART. 17 - STAMPATI E BOLLETTARI

1. Il concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.
2. Il concessionario deve precompilare e recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione della pubblicità annuale, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge o di regolamento. Gli avvisi dovranno indicare la tipologia della pubblicità, la superficie, la tariffa, l'importo dovuto, le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento nonché i recapiti telefonici e indirizzo email per richiedere informazioni e/o chiarimenti.
3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.
4. Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e carico degli organi amministrativi comunali.

ART. 18 - CONSERVAZIONE ATTI

1. I bollettari dovranno essere consegnati a ciascun Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.
2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verrà conservata, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 19 - RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

1. Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni il concessionario dovrà presentare a ciascun comune il rendiconto delle somme incassate su ciascun conto nel periodo precedente, anche su supporto informatico (foglio excel).
2. Il rendiconto dovrà indicare:
 - l'importo lordo riscosso distinto per tipologia di entrata -imposta sulla pubblicità o

diritti sulle pubbliche affissioni- e la relativa ripartizione tra il corrispettivo e l'importo netto complessivo di competenza;

- per ogni somma riscossa, la tipologia di entrata (imposta sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni) e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo relative somme versate -distinte tra versamento spontaneo e in base ad accertamento- e annualità di riferimento e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica).

3. Il rendiconto dovrà evidenziare le somme riscosse direttamente dal Concessionario (e q questo solo spettanti) relative ai diritti di cui all'art. 1, comma 5.
4. Il concessionario dovrà altresì presentare annualmente, entro 45 giorni dalla fine dell'anno, un rendiconto relativo all'attività accertativa svolta nell'anno stesso (numero e data dei sopralluoghi eseguiti, numero di avvisi di accertamento emessi e relativi importi, livello della relativa riscossione e contenzioso, e altre indicazioni che verranno messe a disposizione secondo quanto eventualmente previsto nel Progetto Tecnico offerto).

ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI

1. Il Concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti destinati alle pubbliche affissioni. A tal fine, entro 30 giorni dall'affidamento della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio di ciascun Comune, al fine di individuare, per ogni singolo impianto:
 - i. l'ubicazione (via, numero civico o altezza strada);
 - ii. la dimensione;
 - iii. lo stato di conservazione;
 - iv. la tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
 - v. il rilievo fotografico e cartografico (georeferenziato).
2. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto da ciascun Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti del verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
3. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e che verranno installati, necessaria a garantirne la funzionalità.
Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione degli impianti, il Comune, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del Concessionario il relativo onere.
4. Il Concessionario, su richiesta dei singoli Comuni e secondo le indicazioni fornite, provvederà ad apporre su ogni impianto una targa metallica indicante il Comune con relativo logo e la tipologia dell'affissione (istituzionali, commerciali, annunci funebri).
5. Il Concessionario si impegna a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione.
6. Il Concessionario si impegna a collaborare con il Comune nell'elaborazione/aggiornamento del Piano generale degli impianti e ad accettare le risultanze del medesimo.

7. Ciascun Comune ha facoltà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, di disporre la rimozione di alcuni impianti delle Pubbliche Affissioni presenti sul territorio.
8. Il Comune si accolla l'onere del costo dei nuovi Impianti che nel corso della concessione vorrà installare sul suo territorio in osservanza del Piano degli Impianti; il Concessionario provvede, a propria cura e spese, all'installazione dei nuovi impianti.

ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI

1. L'affissione dovrà essere eseguita a norma di legge e dei regolamenti comunali, negli spazi stabiliti e tramite gli addetti individuati dal Concessionario.
2. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

ART. 22 - SERVIZI GRATUITI

1. Il Concessionario provvede, su richiesta, a proprie spese e cura, all'effettuazione delle affissioni di tutti i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune o la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93 o di altra disposizione legislativa o regolamentare.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
2. Il Concessionario prima della stipula del contratto costituisce pertanto con Polizza rilasciata una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad € 2.500.000,00 (eurodueilionicinquecentomila/00). La polizza garantisce anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
La copertura assicurativa garantisce inoltre le responsabilità derivanti a ciascun Comune quale committente per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Ciascun Comune dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario.
3. Il concessionario dovrà mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

ART. 24 - RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni spetta al Concessionario.

ART. 25 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI

1. Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge.
2. Il concessionario curerà l'istruttoria relativa alle eventuali istanze di rimborso al fine di verificarne la fondatezza notificando formali atti di rimborso o di diniego nei modi e tempi previsti dalla legge. In caso di accoglimento dell'istanza di rimborso il concessionario dovrà notificare via PEC al Comune il relativo atto almeno 45 giorni prima del termine ultimo previsto per legge per l'effettuazione del rimborso. Il Comune provvederà alla restituzione degli importi indebitamente versati dai contribuenti, sulla base degli atti di rimborso notificati, dando contestuale comunicazione al Concessionario.

ART. 26 - ESENZIONI - RIDUZIONI

1. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

ART. 27 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' nulla la cessione del contratto di concessione a terzi ed è vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario, pena la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto, oltre all'incameramento della garanzia definitiva, al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione del contratto.
2. Il Concessionario risponderà direttamente dell'operato dei terzi che si ingeriscano senza titolo nella gestione del servizio.

ART. 28 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti non definitivi e/o insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DEL CONCESSIONARIO

1. Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà garantire un recapito nel territorio dell'Unione Colline Matildiche, ovvero entro un raggio di non oltre 25 chilometri dalla sede di ciascun Comune, presso il quale sarà possibile la consegna dei manifesti

oggetto di pubblica affissione.

ART. 30 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI

1. Il Responsabile del servizio tributi o altro funzionario all'uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso nei locali del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

ART. 31 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia non composta in via bonaria, l'Autorità giudiziaria competente è il Foro di Reggio Emilia.

ART. 32- PENALI

1. Ciascun Comune applicherà penali al Concessionario per le infrazioni che seguono:
 - a) mancata o incompleta consegna dei rendiconti previsti dall'art. 18: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b) mancato svolgimento dell'attività periodica di controllo di cui all'art. 13, comma 10: € 300,00 per ogni verifica omessa;
 - c) mancata consegna della banca dati di cui all'art. 13, comma 12, secondo le modalità e tempi ivi previsti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - d) mancato o non corretto adempimento degli altri obblighi contrattuali: penali per un importo che va da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento), per ciascuna violazione, a seconda della gravità della stessa;
 - e) mancata o incompleta consegna della documentazione di cui all'art. 14: € 10,00 per ogni giorno di ritardo;
2. La contestazione dell'addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito.
3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione (dal mancato accoglimento delle motivazioni addotte). Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla garanzia definitiva.
4. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.
5. L'applicazione della penale non preclude ai Comuni la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 33 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con deliberazione del competente organo comunale, oltre che nei casi previsti dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289, anche nei seguenti altri:
 - sospensione o abbandono dal servizio;
 - fallimento;
 - subappalto del servizio;

- ritardo della consegna della banca dati dei soggetti passivi di cui all'art. 13 superiore a 45 giorni;
 - per mancata prestazione o mancato o insufficiente adeguamento della garanzia di cui all'art. 7 del presente Capitolato d'oneri;
 - per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio malgrado richiami/contestazioni precedenti.
2. Il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure tributarie.

ART. 34 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni Comune stipulerà singolarmente il contratto di concessione con l'aggiudicatario della procedura secondo quanto stabilito dai propri regolamenti interni. I contratti verranno stipulati nella forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dei singoli contratti di concessione per tasse, diritti ed accessori – compresi i diritti di segreteria – sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dei Comuni.

ART. 35 - RISERVATEZZA

1. E' fatto obbligo al concessionario di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il concessionario si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati – in conformità alla normativa di volta in volta applicabile – i dati acquisiti, comunicati, e/o trattati nell'ambito dello svolgimento della concessione.
3. Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.